

Autorità di Bacino del Reno

Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino

Piano Stralcio per il bacino
del torrente Samoggia
aggiornamento 2007

Piano Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico
art.1 c.1 L.3.08.98 n.267 e s.m.i.
(fiume Reno, torrente Idice-Savena vivo,
torrente Sillaro, torrente Santerno)

Piano Stralcio per il bacino
del torrente Senio
Revisione Generale


Piano Stralcio
per il sistema idraulico
Navile - Savena Abbandonato

Norme integrative

(ALLEGATO alla Deliberazione C. I. n. 3/1 del 7 novembre 2016)


**Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Paola Gazzolo



I Progettisti

Dott. Ing. Gabriele Strampelli



Dott. Ing. Lorenza Zamboni



Il Segretario Generale

dell'Autorità di Bacino del Reno

Arch. Paola Altobelli



Alla redazione della “*Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e i Piani stralcio del bacino idrografico del fiume Reno*” hanno collaborato:

- *Dott.ssa Geol. Paola Maldini*
- *Geom. Rosaria Pizzonia*

I contenuti delle **tavole MP “Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”** sono tratti dalle *Mappe di Pericolosità* del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale*”, approvato con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dell’Arno , integrato ex art. 4 comma 3 D.lgs. 219/2010 .

PARTE PRIMA

VARIANTE alle NORME del “PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SAMOGGIA - AGGIORNAMENTO 2007”

MODIFICA ALL'ARTICOLATO NORMATIVO

All'art. 2 (obiettivi e finalità del piano) è aggiunto il comma 1bis:

1bis. In relazione agli obiettivi di cui al comma 1 il presente piano coordina i propri contenuti con gli obiettivi e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, previsto dal Dlgs 49/2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE.

All'art. 3 (elaborati del piano) è aggiunto il comma 6:

6. Fanno parte integrante del presente piano, i seguenti elaborati della *Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio di bacino*, adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2 del 27 aprile 2016 :
- Relazione
 - tavola MP.0 “Quadro d'unione tavole - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:200.000;
 - tavole dalla MP.2 alla MP.3 “Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:25.000.

All'art. 4 (definizioni) sono aggiunte le seguenti definizioni (tratte dalle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali” della Regione Emilia-Romagna):

- **scenario d'evento atteso:** la descrizione sintetica della dinamica dell'evento, la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento e la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso;
- **modello di intervento:** la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

Alle Norme è aggiunto il **Titolo V**:

TITOLO V - COORDINAMENTO CON IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Art. 31 (contenuti e finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo V attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure previste dal *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, definite nel PGRA interessate da inondazioni secondo gli scenari alluvioni frequenti, poco frequenti o rare:
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)
3. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con riferimento a tre tipologie di fenomeni:
 - fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d’acqua naturali (denominato nel PGRA “ambito Corsi d’acqua Naturali”)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA “ambito Reticolo di Bonifica”)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA “ambito Costa”).

Art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti , poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell’esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno :
 - a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
 - b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d’inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
 - c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.
2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell’azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.
3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).
4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d’acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all’art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali . Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell’avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

PARTE SECONDA

VARIANTE alle NORME del “PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (art.1 c.1 L.3.08.98 n.267 e s.m.i) ” (fiume Reno, torrente Idice - Savena vivo, torrente Sillaro, torrente Santerno)

MODIFICA ALL'ARTICOLATO NORMATIVO

All'art. 2 (obiettivi e finalità del piano), è aggiunto il comma 1bis:

1bis. In relazione agli obiettivi di cui al comma 1 il presente piano coordina i propri contenuti con gli obiettivi e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, previsto dal Dlgs 49/2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE.

All'art. 3 (elaborati del piano), è aggiunto il comma 7:

7. Fanno parte integrante dei piani di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 i seguenti elaborati della *Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio di bacino*, adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2 del 27 aprile 2016:
- Relazione
 - tavola MP.0 “Quadro d'unione tavole - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:200.000;
 - tavole dalla MP.1 alla MP.16 “Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:25.000.

All'art. 4 (definizioni) sono aggiunte le seguenti definizioni (tratte dalle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali” della Regione Emilia-Romagna):

- **scenario d'evento atteso**: la descrizione sintetica della dinamica dell'evento, la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento e la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso;
- **modello di intervento**: la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

Alle Norme è aggiunto il **TITOLO IV**:

TITOLO IV – COORDINAMENTO CON IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Art. 27 (contenuti e finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo IV attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure previste dal *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle

alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, definite nel PGRA interessate da inondazioni secondo gli scenari *alluvioni frequenti, poco frequenti o rare*:
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)
3. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con riferimento a tre tipologie di fenomeni:
 - fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA *“ambito Corsi d'acqua Naturali”*)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA *“ambito Reticolo di Bonifica”*)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA *“ambito Costa”*).

Art. 28 (aree interessate da alluvioni frequenti , poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno :
 - a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
 - b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
 - c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.
2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.
3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).
4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d'acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all'art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali . Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da*

alluvioni”, il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell’avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

Art. 29 (disposizioni per la sicurezza idraulica della costa)

1. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni per la costa da parte della Regione Emilia Romagna previste dal PGRA, approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), i Comuni provvederanno, nell’ambito delle procedure autorizzative di loro competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l’adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
 - delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
 - del tipo di intervento e della destinazione d’uso prevista,
 - del riferimento ai seguenti valori dell’elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno:
 - 1,50 m per Tempo di ritorno pari a 10 anni;
 - 1,80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni;
 - 2,50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 anni.

PARTE TERZA

VARIANTE alle NORME del “PIANO STRALCIO PER IL SISTEMA IDRAULICO NAVILE - SAVENA ABBANDONATO”

MODIFICA ALL'ARTICOLATO NORMATIVO

All'art. 1 (oggetto del piano, definizione ed elaborati), comma 2 , sono aggiunte le seguenti definizioni (tratte dalle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali” della Regione Emilia-Romagna):

- a) per **scenario d'evento atteso**: la descrizione sintetica della dinamica dell'evento, la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento e la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso;
- b) per **modello di intervento**: la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

All'art. 1 (oggetto del piano, definizione ed elaborati), comma 4 , sono aggiunti i punti c) e d):

- c) Relazione della *Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio di bacino* adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2 del 27 aprile 2016 ;
- d) tavola MP.0 “quadro d'unione tavole - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:200.000;
tavole dalla MP.6 alla MP.7 “Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:25.000.

All'art. 2 (obiettivi e finalità e contenuti del piano), è aggiunto il comma 1bis:

- 1bis. In relazione agli obiettivi di cui al comma 1 il presente piano coordina i propri contenuti con gli obiettivi e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, previsto dal Dlgs 49/2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE.

Alle Norme sono aggiunti gli articoli 11 e 12:

Art. 11 (coordinamento con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - contenuti e finalità)

1. Le disposizioni del presente articolo e successivi attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure previste dal *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP “*Mappe di pericolosità*”

delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”, definite nel PGRA interessate da inondazioni secondo gli scenari *alluvioni frequenti, poco frequenti o rare*:

- aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)
3. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con riferimento a tre tipologie di fenomeni:
- fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d’acqua naturali (denominato nel PGRA “ambito Corsi d’acqua Naturali”)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA “ambito Reticolo di Bonifica”)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA “ambito Costa”).

Art. 12 (aree interessate da alluvioni frequenti , poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti articoli del presente piano, nell’esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno :
 - a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
 - b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d’inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
 - c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.
2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell’azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.
3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).
4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d’acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP “*Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni*”, tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all’art. 3 comma 10 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali . Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP “*Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni*”, il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell’avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

PARTE QUARTA

VARIANTE alle NORME del “PIANO STRALCIO PER IL BACINO DEL TORRENTE SENIO - REVISIONE GENERALE”

MODIFICA ALL'ARTICOLATO NORMATIVO

All'art. 2 (obiettivi e finalità del piano), è aggiunto il comma 1bis:

1bis. In relazione agli obiettivi di cui al comma 1 il presente piano coordina i propri contenuti con gli obiettivi e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, previsto dal Dlgs 49/2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE.

All'art. 3 (elaborati del piano), è aggiunto il comma 6:

6. Fanno parte integrante dei piani di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 i seguenti elaborati della *Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio di bacino*, adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2 del 27 aprile 2016 :
- Relazione;
 - tavola MP.0 “Quadro d'unione tavole - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:200.000;
 - tavole MP.9, MP.10, MP.12, MP.13, MP.16, “Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni” in scala 1:25.000.

All'art. 4 (definizioni) sono aggiunte le seguenti definizioni (tratte dalle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali” della Regione Emilia-Romagna):

- **scenario d'evento atteso**: la descrizione sintetica della dinamica dell'evento, la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento e la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso;
- **modello di intervento**: la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

Alle Norme è aggiunto il **Titolo V**:

TITOLO V – COORDINAMENTO CON IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Art. 31 (contenuti e finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo V attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure previste dal *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, definite nel PGRA interessate da inondazioni secondo gli scenari *alluvioni frequenti, poco frequenti o rare*:
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)
3. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con riferimento a tre tipologie di fenomeni:
 - fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d’acqua naturali (denominato nel PGRA “ambito Corsi d’acqua Naturali”)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA “ambito Reticolo di Bonifica”)
 - fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA “ambito Costa”).

Art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti , poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell’esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno :
 - a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d’evento atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
 - b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d’inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
 - c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.
2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell’azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.
3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).
4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d’acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all’art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali . Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP *“Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni”*, il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto

dell'avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

Art. 33 (disposizioni per la sicurezza idraulica della costa)

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni per la costa da parte della Regione Emilia Romagna previste dal PGRA, approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), i Comuni provvederanno, nell'ambito delle procedure autorizzative di loro competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:
 - delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
 - del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista,
 - del riferimento ai seguenti valori dell'elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno:
 - 1,50 m per Tempo di ritorno pari a 10 anni;
 - 1,80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni;
 - 2,50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 anni.